

particolare riguardo alla sola Camera di commercio di Genova.

Ad ogni modo questa discussione è inutile che si prolunghi, dappoichè il senso in cui la Commissione ha inteso di ricevere dalla Camera l'incarico di studiare questa disposizione è estensibile a tutte le Camere di commercio del regno non solo, ma anche a tutti quegli stabilimenti che potessero essere compromessi nei loro mezzi attuali di sussistenza dall'attivazione di quest'imposta.

MANCINI. Domando di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Casaretto era generico. Oltre a ciò la Commissione ha accettata l'estensione anche alla materia da lei proposta.

MANCINI. Se il signor presidente mi permette, chiarirò con poche parole la differenza che passa tra l'emendamento che la Commissione sembra disposta a prendere in esame e lo scopo delle considerazioni che io ho svolte.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. L'emendamento al certo non parla propriamente della Camera di commercio di Genova, nè di altra in particolare, ma restringe il suo effetto a non innovare lo stato in cui si trovano certe Camere di commercio di possesso e godimento de' proventi della tassa sulle assicurazioni marittime.

Ora la tassa anzidetta è bensì uno dei mezzi di alimento della Camera di commercio di Genova, ma non è conosciuta o non ha la stessa destinazione a Napoli ed altrove.

Invece le Camere di commercio dell'Italia meridionale vivevano della percezione di un diritto sulle sentenze dei tribunali di commercio.

Vorrà ora la Camera osservare che noi avremmo dovuto reclamare quando si è discusso la legge sulla tassa di registro, acciò fino a tanto che non fosse attuata la legge generale sulle Camere di commercio, le Camere di Napoli, di Bari, di Foggia, di Messina, di Palermo, temporaneamente conservassero la percezione di quella tassa, anzichè incamerarla all'erario dello Stato, per non esporle a perire.

Ma non osammo sollevare una simile controversia, perchè pensammo essere in via di discussione una legge generale, la quale doveva con regole generali ed uniformi determinare i mezzi per sostenere le Camere di commercio ed assicurare l'adempimento del loro ufficio, e quindi di un brevissimo intervallo non occorreva prender pensiero.

Oggi però si viene a domandare che sia evitato anche un lontano pericolo nell'interruzione della percezione di una delle tasse che fin qui fornì a taluna Camera di commercio il mezzo di sostenersi, e ciò fino a che la legge generale non sia adottata.

Una tale richiesta giustifica l'adozione di un eguale trattamento a riguardo di tutte le altre Camere di commercio dello Stato.

Quindi, ringraziando la Commissione della disposizione che ha già dimostrato a prender in esame quell'emendamento dal punto di vista non già di vantaggi puramente municipali, ma generali ed estesi a tutte le Camere di commercio, mi restringerò a pregarla di voler ricercare un espediente, poichè la legge del registro è votata, e non vi si può rivenire sopra, onde parificare le condizioni provvisorie della Camera di commercio di Genova e delle altre specialmente dell'Italia meridionale, nel senso cioè che, o la Camera di commercio di Genova abbia, come le altre, a rassegnarsi a subire la momentanea interruzione della percezione di questi suoi proventi, affrettando, come tutti con voti comuni affrettiamo, l'adozione della legge generale sulle Camere di commercio,

o che si applichi anche alle altre un benigno temperamento transitorio, da cui possano fiorire e vantaggiarsi tutte indistintamente le Camere di commercio dello Stato.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Biancheri, ma non mi sembra che questo possa dar luogo a discussioni.

BIANCHERI. Ho bisogno di dire una sola parola, se lo permette...

PRESIDENTE. Parli.

BIANCHERI. Anzi tutto mi occorre di poter venire in conferma di quanto espone l'onorevole Mosca, di farmi interprete cioè dell'onorevole mio amico Casaretto col dire che egli non fu mosso certamente dall'idea gretta di località nel fare la sua proposta, e lo dimostra sufficientemente il senso della medesima; in quanto che egli, volendo che fosse demandata a favore di tutte le Camere di commercio la tassa d'assicurazione, per certo non voleva procurare un vantaggio alla Camera di commercio di Genova, ma intendeva che esso venisse esteso a tutte le Camere di commercio del regno italiano.

Se questa proposta, avente un carattere generale, universale, dirò così, a vantaggio delle Camere di commercio, non ebbe buon incontro, non fu accolta abbastanza favorevolmente da dar luogo alla speranza di vederla tradotta in articolo di legge, ciò obbligò l'onorevole Casaretto e gli altri che sostennero la sua proposta a modificarla in questo modo, che almeno per ora le Camere di commercio fossero tenute in vita, lasciando le cose nello *statu quo* a favore della Camera di commercio di Genova, per le assicurazioni marittime. Ma per certo non poteva essere intendimento dell'onorevole Casaretto e di chi sostiene la sua proposta, che lo stesso favore non venisse egualmente accordato a quelle altre Camere di commercio che sussistono con altro genere di tasse. Ciò adunque mi conduce ad appoggiare la proposta dell'onorevole Mancini, affinchè la Commissione, dovendo prendere ad esame la proposta del deputato Casaretto, esamini pure se per ventura non sia il caso che quei diritti, per cui sussistono le Camere di commercio in Napoli ed altrove, vengano mantenuti per lo meno sino a tanto che per una legge generale non sia provveduto a questi interessi generali nel modo che ci fece sentire l'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. A me pare che l'incidente sia ora pienamente esaurito. Quindi passeremo all'articolo 2.

MOSCA. Non è ancora votato l'articolo primo.

PRESIDENTE. È già stato votato. Dopo di ciò si era passato alle proposte del deputato Casaretto.

L'articolo 2, essendo composto di molti numeri, e non essendosi chiesta la parola piuttosto sopra l'uno che sopra l'altro numero, io proporrei alla Camera di discuterli e votarli partitamente, perchè così si economizzerebbe il tempo di una discussione generale, che naturalmente cadrebbe nei particolari di ciascuno di questi numeri.

Se adunque non c'è opposizione, io leggerò il preambolo e i numeri, dopo di che li metterò ai voti separatamente.

Debbo ancora notare che la Commissione, d'accordo col commissario regio, ha fatto nel preambolo una variazione di redazione, per la quale esso rimane così formulato:

« Art. 2. Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

« 1^o a) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata, se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;